



COMUNE DI VILLAPUTZU

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070997013/222

Fax 070997075

Prot. n.
Ordinanza n. 12/2015

OGGETTO: Istituzione di un'area nella spiaggia di "Prumari" riservata all'accesso dei cani e dei loro conduttori.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la materia della tutela degli animali d'affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell'azione di governo, come dimostra la ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- il Ministero del Turismo ha promosso campagne svolte a favore dell'accesso degli animali da compagnia all'interno delle strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) dell'Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell'ambito del quale, ai sensi dell'art.3 comma 2, lettera d), le Parti si impegnano a sottoscrivere accordi attuativi destinati a sviluppare "specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro "Welcome Turisti a 4 zampe" finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali al seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratto di spiaggia "Animal Friendly" proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e le necessità di chi vive e viaggia con animali al seguito".
- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù dei divieti e delle limitazioni alla circolazione degli animali soprattutto nelle zone turistiche;

VISTO:

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 nr.320 recante "Regolamento di Polizia veterinaria";
- la Legge 189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici;
- L'Ordinanza Ministeriale 22/03/2011, differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- la Legge Regionale 18 maggio 1994, nr.21, adottata ai sensi della legge quadro 14 agosto 1991 nr.281, che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi e il loro abbandono, favorisce interventi atti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;
- il Codice di Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- la Determinazione nr. 21953 del 11/06/2015 "Ordinanza balneare 2015" dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, recante la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo che, ponendo un generale divieto di introdurre animali nelle spiagge (art 3 let. i), di converso attribuisce alle Amministrazioni Comunali la facoltà di individuare apposite zone del litorale ove consentire il libero accesso anche degli animali;
- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, artt. 2 e 3;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale";
- VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO CHE:

i Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

INDIVIDUA

un tratto di spiaggia libera in località "Prumari" (foce del Flumendosa) secondo le indicazioni segnaletiche indicate nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori,

DISPONE CHE

Al fine di consentire il corretto utilizzo del litorale e di prevenire problemi di carattere igienico-sanitario l'accesso alla spiaggia è consentito con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- L'utilizzo di tale area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dal 20 giugno al 31 ottobre di ciascun anno;
- l'accesso è consentito solamente ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina mediante l'apposizione di idoneo microchip di riconoscimento e regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive. Entrambi i requisiti citati dovranno essere dimostrabili dai proprietari/detentori dei cani mediante idonea documentazione da esibire a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza della quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area. Per i cani provenienti dall'estero, devono soddisfare oltre i requisiti sopra citati, anche quelli previsti dal Reg. CE n. 998/2003 del 26/05/2003 (relativo alle condizioni di Polizia Sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio), dimostrabili attraverso idonea documentazione;
- I proprietari o detentori dei cani devono essere muniti di palette o raccoglitori idonei a rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dal proprio cane e a riporla in sacchetti da smaltire tramite la raccolta differenziata presso la propria abitazione, aver cura di tenere pulito il tratto di spiaggia circostante allo stazionamento dell'animale;
- I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso;
- I proprietari/detentori devono essere maggiorenni ed in possesso di un valido documento di identità che dovrà essere esibito in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale saranno sanzionati ed immediatamente allontanati dall'area;
- I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore;
- E' vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate;
- Gli animali devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- Essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, sarà cura del proprietario/detentore garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura senza far uso di detersivi;
- Sarà cura dei proprietari/detentori affinché i loro cani non arrechino disturbo con i loro animali agli altri utenti, vigilare su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti;
- L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale;
- Il Comune di Villaputzu provvederà ad effettuare periodici interventi di pulizia e di risanamento dell'arenile;
- Fuori dall'ambito della porzione di spiaggia sopra individuata, permane il divieto di conduzione di animali nella fascia costiera.
- Il Servizio Tecnico Comunale è incaricato di delimitare il tratto di spiaggia in oggetto (individuato nell'allegata planimetria), secondo le indicazioni sopra riportate e di provvedere all'apposizione della segnaletica necessaria.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza. A tal fine si incaricano gli Agenti della forza pubblica, affinché provveda al controllo dell'osservanza delle presenti disposizioni.

AVVERTE CHE

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, ai sensi del comma 2 dell'art. 1164 del codice della navigazione, il quale prevede "Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistiche-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro. Pertanto per la suddetta violazione verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 (pagamento in misura ridotta) ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e senza pregiudizio dell'azione penale se il fatto costituisce reato.

DICHIARA

Questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sottoscrizione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Cagliari entro trenta giorni, in alternativa al T.A.R. di Cagliari entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.

A norma dell'art.8 della Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, Murgioni Maura Eliana.

DISPONE

La presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

La stessa sia trasmessa:

Al Ufficio Tecnico del Comune di Villaputzu;

Al Comando Polizia Locale dell'U.C.S.;

Alla ASL 8 di Cagliari – Dipartimento di Prevenzione Via Romagna,16 (CA)– FAX:070/47443872

Alla Capitaneria di Porto di Arbatax- Via Tirreno, 1/A 08041 Arbatax - FAX:0782/667093

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Muravera Via delle Coccinelle, 4–FAX: 070/233368;

Al Stazione Carabinieri di Villaputzu.

Dalla Residenza Municipale li 23/06/2015

IL SINDACO

Dott. Sandro Forcu



MEM/